

STATUTO

NONNA ANNA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CEPAGATTI PE VIA PESCARA 40

Numero REA: PE - 400938

Codice fiscale: 02215560687

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n. 131939 -

Raccolta n. 43349 -

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno due (2) del mese di febbraio.

In Teramo alla via Vincenzo Irelli n. 39.

Innanzi a me Dottor GIOVANNI BATTISTA BRACONE Notaio in Alba Adriatica, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Teramo e Pescara.

Sono presenti i signori:

1) **D'INGIULLO ROBERTA**, nata a Chieti il 3 maggio 1979, con domicilio civile e fiscale ivi alla via Dei Palmensi n. 14, codice fiscale DNG RRT 79E43 C632U, carta di identità n. AY0776366 rilasciata dal Comune di Chieti in data 5 settembre 2017;

2) **ZUCCARINI KATIA**, nata a Chieti il 10 marzo 1973, con domicilio civile e fiscale in Cepagatti alla via Pescara n. 40, codice fiscale ZCC KTA 73C50 C632G, carta di identità n. AT9465292 rilasciata dal Comune di Cepagatti in data 8 aprile 2013;

3) **DI RENZO ALESSIO**, nato a Chieti il 30 dicembre 1977, con domicilio civile e fiscale ivi alla via Dei Palmensi n. 14, codice fiscale DRN LSS 77T30 C632W, carta di identità n. AV6313794 rilasciata dal Comune di Chieti in data 14 agosto 2014;

4) **MINIERI GIANFRANCO**, nato a Napoli il 10 settembre 1967, con domicilio civile e fiscale in Cepagatti alla via Pescara n. 40, codice fiscale MNR GFR 67P10 F839U, patente di guida n. CH5262460H rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Chieti in data 23 settembre 2017; tutti cittadini italiani.

Sono certo della identità personale dei comparenti, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

E' costituita tra essi comparenti una Società Cooperativa Sociale a "mutualità prevalente" denominata "**NONNA ANNA cooperativa sociale a r.l.**".

Articolo 2

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 " Servizi socio-sanitari-educativi".

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme

versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7

marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Articolo 3

La società ha sede in Cepagatti, alla via Pescara n. 40.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite o soppresses sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Articolo 4

La compagine sociale, i cui componenti non possono essere meno di tre, è costituita prevalentemente dalle seguenti categorie:

- 1) **soci lavoratori:** persone fisiche che per le loro capacità effettive, sia attitudinali che professionali, possono partecipare direttamente ai lavori ed alle attività dell'impresa sociale e fattivamente cooperare per il suo esercizio e sviluppo;
- 2) **soci lavoratori impegnati compatibilmente con il loro stato soggettivo:** persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- 3) **soci volontari** (il rapporto con i quali è definito dall'art. 3 della legge n. 381/1991): persone che prestano la propria attività gratuitamente ed esclusivamente per i fini di solidarietà, il cui numero non potrà mai superare la metà di quello complessivo dei soci lavoratori.

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e prestando la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche, dotate di capacità di agire, che abbiano maturato o che intendono maturare una capacità professionale nei settori o campi lavorativi nei quali l'attività della cooperativa esplica e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente alle attività della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Articolo 5

La società durerà a tempo indeterminato.

Articolo 6

Il capitale della Cooperativa è fissato in Euro 1.000,00 (mille/00), formato da

40 (quaranta) quote ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00). Ciascuno dei soci costituenti sottoscrive 10 (dieci) quote di capitale sociale.

Articolo 7

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'assemblea, che dura in carica tre anni, ed al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea dei soci.

I soci determinano nel numero di tre i componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone di Roberta D'Ingiullo, Katia Zuccarini e Gianfranco Minieri, che dichiarano di accettare le cariche loro conferite e affermano altresì di non trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza previste dalla legge.

I predetti, riuniti in Consiglio, nominano Presidente del Consiglio di Amministrazione la signora Roberta D'Ingiullo, sopra generalizzata, che accetta la carica conferita e afferma altresì di non trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza previste dalla legge.

Articolo 8

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, e potrà quindi deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui la nomina di "Direttori", di procuratori "ad negotia" e di mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Non si fa luogo alla nomina del Collegio Sindacale.

Articolo 9

Le norme che regolano la vita della Società e che fissano i requisiti e le condizioni per l'ammissione e per il recesso e l'esclusione dei soci, le regole per la ripartizione degli utili ed i criteri per la ripartizione dei ristorni, le modalità di convocazione dell'assemblea, sono contenute nello "Statuto" composto di 35 (trentacinque) articoli che, firmato dalle parti e da me notaio si allega a questo atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa a me datane dai comparenti.

Articolo 10

Gli esercizi sociali vanno dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2018.

Articolo 11

Le spese di questo atto, ammontanti approssimativamente a Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) sono a carico della Società.

Articolo 12

Le parti delegano me Notaio al deposito dell'atto costitutivo e della nomina dell'organo amministrativo nel Registro delle Imprese di Pescara.

Le parti autorizzano espressamente il trattamento dei loro dati personali e sensibili ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).

Di quanto sopra formo questo atto scritto a macchina con sistema elettronico e con nastro indelebile ai sensi di legge da persona di mia fiducia, da me Notaio redatto e letto ai comparenti che lo hanno approvato avendolo trovato conforme alla loro volontà e per conferma con me Notaio lo sottoscrivono, anche a margine degli altri fogli, alle ore diciotto e minuti cinque (ore 18,05).

Il presente atto consta di tre fogli fra loro intercalati con otto pagine e quanto di questa nona di scritto, ed è stato redatto in carta esente da

bollo ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

F.TO: ROBERTA D'INGIULLO

F.TO: ZUCCARINI KATIA

F.TO: MINIERI GIANFRANCO

F.TO: ALESSIO DI RENZO

F.TO: GIOVANNI BATTISTA BRACONE NOTAIO

(impronta del sigillo)

Registrato a Teramo il 07/02/2018 al n. 466 serie 1T

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D. 22/02/2007 mediante M.U.I..